

***Allegato al disciplinare per la concessione di contributi
in conto interessi o in conto capitale e fondo rischi ai
Consorzi fidi e Cooperative di Garanzia
della provincia di Ferrara
(delibera Giunta camerale n. 35 del 6 maggio 2014)***

1) Regime "de minimis"

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 352, del 24 dicembre 2013. Il regime di aiuti "de minimis" consente ad un'impresa unica di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Ai fini del rispetto di precitati plafond, dovrà essere presentata, dall'impresa richiedente, esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1407/2013):

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Ai fini del citato regolamento, s'intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis" come descritto

2) Micro, piccola e media impresa.

Ai sensi della Raccomandazione della Commissione CE del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE pubblicata sulla G.U.U.E. L 124/36 del 20.5.2003, recepita con D.M. del 18/4/2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" pubblicato sulla G.U.R.I. n. 238 del 12/10/2005, per micro, piccola o media impresa si intende:

Microimpresa:

- occupa meno di 10 effettivi;
- ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa:

- occupa meno di 50 effettivi;
- ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Media impresa:

- occupa meno di 250 effettivi;
- ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure ha un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (si considera il dato più favorevole).

N.B. - Per ogni definizione, i criteri devono essere soddisfatti simultaneamente.

3) Neoimpresa.

Per **neoimpresa** si intendono le nuove imprese, non configurabili come trasformazione di imprese preesistenti, iscritte nel R.I. da non oltre 12 mesi dalla data della presentazione della richiesta del contributo.

4) Impresa giovanile.

Per **imprese giovanili** si intendono le imprese individuali con titolare di età non superiore a 40 anni e le società composte prevalentemente da soggetti di età compresa fra i 18 e i 40 anni. Nel caso delle società, il requisito dell'età deve sussistere contemporaneamente sia per la maggioranza assoluta dei componenti che delle quote di capitale. Per persona di età non superiore ai 40 anni si intende chi non abbia compiuto il 41° anno di età alla data di iscrizione dell'impresa al Registro Imprese di Ferrara per le imprese di nuova costituzione o, nel caso di subentro tramite cessione di quote sociali, alla data di iscrizione nel Registro Imprese di Ferrara dell'atto di trasferimento delle quote stesse.

5) Impresa femminile.

Per **imprese a prevalente partecipazione femminile** si intendono le imprese individuali in cui il titolare è donna o le società di persone o cooperative in cui il numero di donne socie rappresenta almeno il 60% dei componenti della compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute, le società di capitali in cui le donne detengono almeno i 2/3 delle quote di capitale e costituiscono almeno i 2/3 del totale dei componenti dell'organo di amministrazione, alla data di presentazione della domanda di contributo.